

**ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA  
COMUNALE "I.U.C."  
CAPITOLO 4 TARI – "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI"  
UTENZE DOMESTICHE**

**TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

**ART. 22 –Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile.
2. La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:
  - l'abitazione deve avere in uso un terreno/orto/giardino contiguo di almeno mq. 50;
  - il compostaggio deve essere realizzato a mezzo compostiera fornita dal Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia oppure acquistata direttamente dal contribuente;
  - alla presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione del Settore Tributi ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione della stessa.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio il contribuente è tenuto a darne immediata comunicazione al Settore Tributi.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero coattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.